



ISTITUTO COMPRENSIVO
"ALCIDE DE GASPERI"
VIA FORNARA - STRASATTI – 91025 MARSALA
TEL. 0923-961292 FAX 0923-741129
E-mail: tpic81600v@istruzione.it – www.icdegasperimarsala.edu.it
C.M. TPIC81600V - C.f. 82006360810

CIRCOLARE N. 11

Marsala 12/09/2021

Al personale docente

Al personale ATA

Ai genitori delle alunne e degli alunni

Al personale in ingresso presso l'Istituzione scolastica a qualsiasi titolo
(assistenti alla comunicazione, tirocinanti, fisioterapisti, mensa, ditte, fornitori, associazioni, etc.)

Al DSGA

Al sito web

e p.c.

Al Comune di Marsala

All'Istituzione Marsala Schola

All'Ufficio Tecnico

Agli Uffici Mensa e Trasporto

Oggetto: estensione dell'obbligo di certificazione verde Covid-19 per l'accesso alle strutture scolastiche. Informativa e integrazioni alle disposizioni relative alle misure organizzative per l'a.s.: 2021/2022. Applicazione del D. L. n. 122 del 10 settembre 2021 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.*"
(G.U. n. 217 del 10-9-2021)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TENUTO CONTO del Documento tecnico scientifico del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) - Verbale n. 34 del 12 luglio 2021 e successivi aggiornamenti;

PRESO ATTO dell'Adozione con Decreto n. 257 del 06/08/2021 del "*Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022*" - Piano Scuola 2021-2022;

PRESO ATTO del D. L. n.52 del 22 aprile 2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 87 del 17 giugno 2021;

PRESO ATTO del D. L. n.111 pubblicato sulla G.U. il 06/08/2021 recante *“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*;

PRESO ATTO delle note prot. n. 35309 del 04/08/2021 e prot. n. 36254 dell’11/08/2021 del Ministero della Salute;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Istruzione A00DPIT Registro ufficiale U.001237 del 13 agosto 2021 avente per oggetto: *D. L. n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti - Parere tecnico”*;

TENUTO CONTO del *“Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 a.s.: 2021-2022”* siglato dal Ministro Bianchi e dalle OO.SS. firmatarie - m_pi.AOOGAMBI. Atti del Ministro. R.0000021 del 14/08/2021;

PRESO ATTO del D. L. n. 122 pubblicato sulla G.U. il 10/09/2021 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario-assistenziale”*;

RENDE NOTO

- a seguito della modifica del D. L. 52/2021 con introduzione dell'art. 9 ter-1 (Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo), come da art. 1, c. 2 del D. L. n. 122 del 10/09/2021: *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’art. 9-ter e al c. 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 di cui all’art. 9, c. 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”***;

- come da art. 1, c.3 del D. L. n. 122 del 10/09/2021: *“La misura di cui al c. 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute”* citata nel preambolo normativo;

- ai sensi dell’art. 1, c. 4 del D. L. n. 122 del 10/09/2021: *“I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al c. 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo c. 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al c. 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 9, c. 10”*;

- ai sensi dell’art. 1, c. 5 del D. L. n. 122 del 10/09/2021: *“La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D. L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, c. 2-bis, del D. L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74.”*

E DISPONE

1. Con decorrenza immediata l’obbligo di possesso e di esibizione delle Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in corso di validità esteso a chiunque acceda ai locali dell’Istituzione scolastica.
2. L’obbligo, già in vigore dal 1 settembre 2021 per il personale scolastico, è quindi esteso anche ai familiari delle alunne e degli alunni e ai lavoratori esterni i quali, al loro ingresso negli edifici scolastici, saranno tenuti ad esibire su richiesta la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, al personale delegato dal Dirigente scolastico alla verifica tramite l'app ufficiale VerificaC19.

3. Tali disposizioni non si applicano alle alunne e agli alunni.
4. Sono esonerati, al momento, dal possesso di Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in corso di validità i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.
5. Nel caso in cui l'accesso di soggetti esterni alle strutture della Istituzione scolastica sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
6. Le norme prevedono sanzioni per chi tenta di accedere alle strutture scolastiche senza Certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
7. Per rendere più veloce la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) pronta per essere esibita e verificata, tenendo conto del tempo necessario per la verifica.
8. L'accesso dei genitori delle alunni e degli alunni ai locali scolastici dovrà continuare ad essere limitato alle situazioni di effettiva necessità e urgenza.
9. L'accesso nei locali dell'Istituzione scolastica da parte di chiunque (genitori, fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati),dovrà limitarsi agli stretti casi di necessità ed urgenza che non possono essere gestiti in modalità a distanza.

Per quanto non esplicitamente riportato, si rinvia a una attenta lettura e presa visione del documento normativo ivi allegato che costituisce parte integrante della presente circolare, parimenti le norme di cui al preambolo:

- D. L. n. 122/2021 pubblicato sulla G.U. il 10/09/2021, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario-assistenziale*”.

La presente disposizione integra quelle già emanate da questa Dirigenza ai sensi della normativa vigente.

Distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
Leonardo Gulotta

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2 D. Lgs 39/1993)*